

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“Banca Esperia S.p.A. -
Assicurazioni Generali S.p.A. subordinato 2011/2014”
fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 50.000.000
Codice ISIN: IT0004783129

20 dicembre 2011

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“Banca Esperia S.p.A. -
Assicurazioni Generali S.p.A. subordinato 2011/2014”
fino ad un ammontare massimo pari a Euro 50.000.000
Codice ISIN: IT0004783129

SEZIONE I

Art. 1 Informazioni sull’Emittente

Banca Esperia S.p.A. (l’**“Emittente”**), con sede legale a Milano, Via Filodrammatici n. 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13196030152, iscritta al n. 3183 dell’albo delle banche di cui all’art. 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il **“TUB”**), appartenente al Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritto al n. 5484 dell’albo di cui all’art. 64 del TUB, avente un capitale sociale pari ad Euro 13.000.000 (tredicimilioni/00) e riserve al momento dell’emissione pari a: (i) riserve da valutazione € - 3.555.523 (negativa); (ii) riserve da utili e altre riserve € 77.721.484 (di cui € 2.600.000 a riserva legale), nonché, per oggetto sociale, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all’estero.

Art. 2 Importo dell’emissione e taglio delle obbligazioni

L’Emittente emette un prestito obbligazionario denominato “Banca Esperia S.p.A. - Assicurazioni Generali S.p.A. subordinato 2011/2014” (il **“Prestito Obbligazionario”**), fino ad un ammontare massimo pari ad euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00) (l’**“Ammontare Massimo”**) rappresentato da n. 1.000 obbligazioni emesse alla pari, al portatore, denominate in Euro, non convertibili né frazionabili, del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauna (le **“Obbligazioni”**). Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 100.000,00 (centomila/00) e successivi multipli di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Le Obbligazioni sono correlate all’adempimento delle obbligazioni subordinate di Assicurazioni Generali S.p.A. (**“Entità di Riferimento”**) emesse da Assicurazioni Generali S.p.A. (**“Obbligazione/i di Riferimento”**).

Art. 3 Collocamento

Il collocamento delle Obbligazioni è curato dallo stesso Emittente.

La sottoscrizione delle Obbligazioni avviene mediante “offerta al pubblico esente dagli obblighi dell’osservanza della disciplina sull’offerta al pubblico”. L’offerta ha i requisiti previsti dai casi di inapplicabilità disciplinati all’art. 100 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni ed all’art. 34 ter del Regolamento Emittenti Consob (in attuazione del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58), adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

ed integrazioni) e, quindi, l'Emittente, anche in qualità di soggetto incaricato del collocamento, è esentato dall'osservanza della disciplina sull'offerta al pubblico così come prevista dalle normative citate.

Art. 4 Regime di Circolazione

Le Obbligazioni sono integralmente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 231, del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e della delibera congiunta Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

I sottoscrittori delle Obbligazioni (i **“Sottoscrittori”**) non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del Testo Unico della Finanza e dell'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 5 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale, di seguito il **“Valore Nominale”**).

Art. 6 Status delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

Art. 7 Sottoscrizione e Godimento

Il Prestito Obbligazionario è emesso ed ha godimento a decorrere dal 30 dicembre 2011 (la **“Data di Godimento”**).

Art. 8 Durata e rimborso

La durata del Prestito Obbligazionario decorre a partire dalla Data di Godimento con scadenza al 20 dicembre 2014 (**“Data di Scadenza”**).

Le Obbligazioni verranno rimborsate dall'Emittente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. in un'unica soluzione alla Data di Scadenza al loro valore nominale. Senza pregiudizio per quanto infra specificato, il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Non vi è certezza, né garanzia di ottenere il rimborso del capitale investito.

Al verificarsi di un Evento di Credito, il Sottoscrittore riceverà alla Data di Scadenza un importo pari a (a) il Prezzo Finale d'Asta determinato dall'ISDA Determination Committee, secondo i protocolli di regolamento previsti dall'ISDA (International Swaps and Derivatives Associations) moltiplicato, per (b) il Valore Nominale delle Obbligazioni detenute dal Sottoscrittore.

Nel caso in cui l'applicazione dei protocolli di regolamento di cui alla lettera (a) non consentano di determinare il Prezzo Finale d'Asta, il rimborso avverrà mediante consegna al Sottoscrittore di un ammontare nominale di obbligazioni, titoli di debito o crediti per il pagamento o rimborso di prestiti e/o depositi pari al nominale delle Obbligazioni sottoscritte.

Non è previsto il diritto del Sottoscrittore di ottenere il rimborso anticipato.

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L'Emittente fornisce con periodicità almeno mensile la valorizzazione delle Obbligazioni.

L'Emittente non si impegna a negoziare le Obbligazioni in contropartita diretta.

Art. 9 Agente di Calcolo

Agente di Calcolo ai fini della determinazione delle cedole è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, piazzetta E. Cuccia n. 1, ovvero il diverso soggetto successivamente incaricato dall'Emittente previa informativa ai Sottoscrittori, mediante pubblicazione di un apposito avviso su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF".

Art. 10 Interessi

Gli interessi, soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 10, sono pagabili in cedole:

- (i) trimestrali posticipate aventi data di scadenza il 20 Marzo, 20 Giugno, 20 Settembre e 20 Dicembre di ogni anno, a partire da e incluso il 20 Marzo 2012, fino a e incluso alla Data di Scadenza, di ogni anno (le "**Date di Pagamento**" e, ciascuna, la "**Data di Pagamento**");
- (ii) variabili indicizzate al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 3 mesi denominato Euribor, rilevato alle date di riferimento indicate in tabella 1 (l' "**Indice**");
- (iii) all'Indice è sommato uno *spread* pari a 4.60%.

Lo *spread* sub (iii) è ridotto a 2.00% al verificarsi di uno dei seguenti eventi prima della Data di Scadenza ("**Eventi di Credito**"):

- i. fallimento o assoggettamento dell'Entità di Riferimento ad analoga procedura concorsuale per insolvenza (inclusa la presentazione, anche da parte di terzi, di ricorsi o azioni per l'inizio di una tale procedura ed inclusi: la cessione volontaria, ovvero il pignoramento, sequestro od altro strumento di esecuzione forzata esperiti nei confronti dell'intero o gran parte del patrimonio dell'Entità di Riferimento);

- ii. indizione o convocazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea degli azionisti (o altro competente organo di governo) dell'Entità di Riferimento per discutere e/o deliberare l'Evento di Credito sub i);
- iii. inadempimento dell'Entità di Riferimento rispetto ad una o più obbligazioni finanziarie e/o di rimborso di finanziamenti e depositi (con esclusione delle obbligazioni di pagamento di salari e forniture, ma inclusa l'Obbligazione) anche verso terzi per un ammontare non inferiore a USD 1,000,000 o il suo corrispettivo nella valuta dell'Obbligazione di riferimento al manifestarsi dell'Evento di Credito;
- iv. l'inadempimento di cui al punto iii) che precede, avvenuto prima della Data di Scadenza, potrà considerarsi maturato e potrà quindi considerarsi verificato il relativo Evento di Credito ove l'inadempimento stesso non sia rimediato entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Scadenza ovvero entro il minor periodo previsto dall'Obbligazione di Riferimento (allorché detto minor periodo superi la Data di Scadenza);
- v. ristrutturazione dell'Entità od Obbligazione di Riferimento, concordata tra l'Entità di Riferimento e/o una autorità preposta, da una parte, e i detentori dell'Obbligazione di Riferimento, dall'altra, per effetto della quale ogni pagamento o rimborso in linea capitale o interessi sia ridotto, posticipato, dilazionato o posposto rispetto ad altri pagamenti, ovvero sia in altro modo composto o transatto. L'ammontare oggetto della ristrutturazione non deve essere a tal fine inferiore a USD 10.000.000,00 od il suo corrispettivo nella valuta dell'Obbligazione di riferimento al manifestarsi dell'Evento di Credito. L'Evento di Credito in oggetto deve a tal fine avere come conseguenza il deterioramento del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Entità e/o dell'Obbligazione di Riferimento e non deve essere conseguenza di variazioni amministrative, contabili o fiscali nell'ambito della normale attività economica dell'Entità di Riferimento.

L'Indice è calcolato giornalmente a cura della Federazione Bancaria Europea (FBE – lo “**Sponsor**”) alle ore 11 (undici) antimeridiane di Bruxelles ed è pubblicato alla pagina “EBF” del circuito telematico Bloomberg (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla); è pubblicato di norma sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno successivo.

Sono assunte come fixing dell'Indice le seguenti date:

Data di Pagamento	Data di Fixing
20 marzo 2012	23 dicembre 2011
20 giugno 2012	16 marzo 2012
20 settembre 2012	18 giugno 2012
20 dicembre 2012	18 settembre 2012
20 marzo 2013	18 dicembre 2012
20 giugno 2013	18 marzo 2013
20 settembre 2013	18 giugno 2013
20 dicembre 2013	18 settembre 2013
20 marzo 2014	18 dicembre 2013
20 giugno 2014	18 marzo 2014
22 settembre 2014 (*)	18 giugno 2014
22 dicembre 2014 (**)	18 settembre 2014

(*) essendo il 20 settembre 2014 sabato, giorno non lavorativo bancario.

(**) essendo il 20 dicembre 2014 sabato, giorno non lavorativo bancario.

Nel caso in cui lo Sponsor ometta o cessi di rilevare e pubblicare, per qualsivoglia motivo, l'Indice, ovvero in caso di mancata pubblicazione o annuncio prima del 5° Giorno Lavorativo antecedente ciascuna Data di Pagamento, l'Agente di Calcolo farà esclusivo riferimento, nell'ordine:

- al tasso EuroLibor a tre mesi pubblicato dalla British Bankers' Association;
e, in caso di mancata rilevazione, o di ritardo o cessazione della pubblicazione come sopra determinatisi;
- all'Indice Sostitutivo indicato da almeno tre dei cinque primari istituti di credito indipendenti, leader del settore, cui l'Agente di Calcolo chiederà di attestare quale dovrebbe essere l'Indice Sostitutivo (nel caso in cui si ricevano dalle quattro alle cinque risposte);
- all'Indice Sostitutivo indicato da almeno due dei predetti istituti, ove la richiesta dell'Agente di Calcolo riceva non più di tre risposte;
- all'Indice Sostitutivo alternativo, per tale Data di Pagamento, che l'Agente per il Calcolo determinerà come appropriato ed a propria insindacabile discrezione, ove riceva meno di tre risposte dai ridetti istituti.

Il metodo di calcolo dei giorni sarà Modified Following Business Day Convention, ACT/360MF, per cui ove la Data di Pagamento delle singole cedole coincida con un giorno non lavorativo, la Data di Pagamento si intenderà spostata al primo Giorno Lavorativo successivo (come nel metodo Following Business Day Convention) ed il Sottoscrittore non avrà diritto ad interessi aggiuntivi. Sempre ai sensi del predetto metodo, ove tale primo Giorno Lavorativo successivo cada nel mese solare successivo, la Data di Pagamento sarà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il giorno non lavorativo.

Ai sensi del presente Regolamento l'espressione "**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno nel quale è operativo il sistema *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)*. Corrispondentemente, per "**giorno non lavorativo**" si intende un giorno in cui non sia operativo il predetto sistema.

10.1 Modifiche rilevanti prima della Data di Pagamento

Qualora, durante o precedentemente alla data che cade 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento, lo Sponsor annunci che effettuerà una modifica sostanziale all'Indice, l'Agente per il Calcolo apporrà gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l'Indice così modificato continui ad operare come l'Indice.

10.2 Errore manifesto nella pubblicazione

Qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, l'Agente per il Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha modificato il valore dell'Indice al solo fine di correggere un errore manifesto contenuto nella pubblicazione originale, l'Agente per il Calcolo comunicherà all'Emittente (i) tale correzione, (ii) l'ammontare dovuto in conseguenza della correzione e (iii) potrà in essere ogni ulteriore atto ritenuto opportuno e/o necessario al fine di rendere efficace tale correzione.

Art. 11 Commissioni e costi

Non sono previsti commissioni o costi di sottoscrizione delle Obbligazioni a carico dei Sottoscrittori.

Peraltro, possono sussistere oneri relativi all'apertura del deposito titoli presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12 Regime Fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data del presente regolamento, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo.

Pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

Tassazione dei redditi di capitale

Sugli interessi e i proventi di ogni genere, divenuti esigibili a partire dal 1° gennaio 2012 e corrisposti dall'Emittente o da un soggetto da questi incaricato ai possessori delle Obbligazioni, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, è applicabile – secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, come successivamente modificato ed integrato – una ritenuta alla fonte del 20%. La ritenuta deve essere operata anche quando l'Emittente o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

La predetta ritenuta è da considerare a titolo di acconto o a titolo di imposta in funzione della natura del soggetto percettore.

I proventi in esame sono soggetti a ritenuta alla fonte nella predetta misura anche se percepiti da soggetti non residenti, fatta salva la possibilità di applicare l'aliquota prevista dalle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.

Tassazione dei redditi diversi

Quanto segue trova applicazione per le plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dai possessori delle Obbligazioni, ad eccezione del caso in cui l'Emittente o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo.

Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate sino al 31 dicembre 2011 da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67, co. 1, lett. c-ter) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "T.U.I.R.", come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le medesime plusvalenze, se realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate e tassate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R., come successivamente modificato ed integrato, e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) o dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (regime del risparmio amministrato) e all'art. 7 (regime del risparmio gestito) del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ("Decreto 461/1997").

Le plusvalenze realizzate da società residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti cui le Obbligazioni siano connesse) concorrono, in linea di principio, alla formazione del reddito complessivo delle medesime ai fini dell'IRES (a) per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate, ovvero (b) se le Obbligazioni sono state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. In taluni casi, le summenzionate plusvalenze possono altresì essere soggette all'IRAP.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia (che non abbiano una stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano connesse) in relazione alle Obbligazioni non sono ivi soggette ad imposizione, indipendentemente dal fatto che le Obbligazioni stesse siano o meno detenute in Italia, a condizione che le Obbligazioni medesime siano quotate in un mercato regolamentato.

Nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute in Italia e qualora non siano quotate in un mercato regolamentato, come sopra indicato, le suddette plusvalenze sono assoggettate ad imposta in Italia.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 461/1997, è previsto, tuttavia, che tali plusvalenze non sono assoggettate ad imposizione in Italia quando le Obbligazioni sono detenute da un Portatore residente in un paese c.d. White List.

In ogni caso, ove gli investitori non residenti in Italia (che non abbiano una stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano connesse) possano beneficiare di un trattato contro le doppie imposizioni stipulato dall'Italia che preveda che le plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza fiscale del beneficiario degli interessi, le plusvalenze realizzate sulla cessione o trasferimento delle Obbligazioni non saranno soggette ad imposizione in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;
- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Imposta di registro

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 168, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Art. 13 Pagamenti

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari italiani ed esteri autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

La data di pagamento del capitale coincide con l'ultima Data di Pagamento e ne segue la convenzione Modified Following Business Convention.

Art. 14 Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Sottoscrittori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla Data di Scadenza.

Art. 15 Conflitti d'interesse

Nell'ambito del Prestito Obbligazionario la Banca ricopre non solo il ruolo di Emittente, ma anche quello di unico collocatore delle Obbligazioni. La Banca ha pertanto un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Il ruolo di Agente di Calcolo è ricoperto da Mediobanca S.p.A. che dispone di una partecipazione del 49,894% nel capitale dell'Emittente.

Fatta salva l'informativa resa in questa sede, la Banca, per mezzo delle strutture interne a ciò deputate, gestisce – anche adottando idonee misure organizzative – detti conflitti, assicurando che essi non impediscano alla Banca di agire in modo equo, onesto, professionale e indipendente, per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Art. 16 Responsabilità

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nel presente Regolamento. L'Emittente dichiara espressamente che tali informazioni sono state riportate in modo accurato e, per quanto a propria conoscenza, non è stata omessa alcuna circostanza tale da rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

Art. 17 Fondo interbancario di tutela dei depositi

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 18 Modifiche al regolamento

Senza necessità del preventivo assenso dei Sottoscrittori, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento e al Memorandum Informativo di cui al successivo articolo 24 le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, delle quali sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente: www.gruppoesperia.it; sono fatte salve le modifiche che pregiudichino i diritti e gli interessi dei Sottoscrittori delle quali sarà data comunicazione a ciascun investitore.

Art. 19 Comunicazioni

A chiusura del periodo di collocamento, l'Emittente comunicherà ai Sottoscrittori l'ammontare complessivo delle Obbligazioni emesse. Tale comunicazione verrà effettuata tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente: www.gruppoesperia.it.

Successivamente all'emissione delle Obbligazioni, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Sottoscrittori, ivi comprese quelle inerenti le modifiche del Regolamento e del Memorandum Informativo, saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge e dal Regolamento, mediante avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF".

Art. 20 Legge applicabile e foro competente

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni o al presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero, ove il Sottoscrittore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis. c.c. nonché degli artt. 33 e 63 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 209, il foro competente sarà quello ove tale sottoscrittore abbia la residenza o eletto il proprio domicilio.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Condizione di Procedibilità e rapporti con il processo), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato Decreto, ovvero uno dei procedimenti osservati dagli organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Art. 21 Varie

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.

I termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente Regolamento hanno il significato loro attribuito nel Memorandum Informativo di cui al successivo art. 24.

Qualsiasi riferimento ad un "Articolo" o ad un "Allegato" deve intendersi come effettuato ad un articolo o allegato del presente Regolamento e/o del Memorandum Informativo di cui al successivo art. 24.

Art. 22 Destinatari dell'Offerta

Il presente Regolamento e il Memorandum Informativo non costituiscono offerta di strumenti finanziari in quei paesi in cui l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni ovvero di autorizzazioni da parte delle autorità competenti., pertanto, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, in tali Paesi.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli altri paesi in cui l'Offerta e la negoziazione delle Obbligazioni non è stata approvata dalla Commodity Futures Trading Commission ai sensi dello United States Commodity Exchange Act e successive modifiche.

Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti negli altri paesi in cui l'Offerta è consentita solo a seguito di apposita autorizzazione.

Art. 23 Periodo d'Offerta

L'Offerta avrà inizio alle ore 9:00 del 20 dicembre 2011 e terminerà alle ore 20:00 del 23 dicembre 2011 salvo ritiro/revoca o chiusura anticipata dell'Offerta. Il Periodo d'Offerta, come eventualmente anticipatamente chiuso, è di seguito indicato come il "**Periodo d'Offerta**".

Al raggiungimento dell'Ammontare Massimo d'Offerta, l'Emittente potrà sospendere la ricezione di ulteriori adesioni all'Offerta e procedere alla chiusura, anche anticipata, dell'Offerta.

Laddove, nonostante quanto precede, l'importo delle adesioni risulti, al termine del Periodo di Offerta, superiore all'Ammontare Massimo, l'Emittente provvederà al riparto sulla base del criterio cronologico di ricezione dei Moduli di Adesione debitamente compilati e firmati e, comunque, secondo criteri e modalità che rispondono a criteri di correttezza e parità di trattamento dei Sottoscrittore.

L'Emittente potrà, inoltre, ove l'Offerta non sia ancora iniziata, decidere di non dare inizio all'Offerta ovvero, ove l'Offerta sia già iniziata, ritirare l'Offerta e/o chiuderla anticipatamente (anche prima del raggiungimento dell'Ammontare Massimo), in ogni caso, la stessa dovrà ritenersi annullata.

Nel caso di ritiro/revoca dell'Offerta:

- gli obblighi di L'Emittente ai sensi del presente Regolamento s'intenderanno per ciò stesso venuti meno;
- ove l'Offerta sia già iniziata, le domande di adesione all'Offerta s'intenderanno per ciò stesso nulle e prive di ogni effetto;
- nessuna Obbligazione verrà trasferita al Sottoscrittore da parte dell'Emittente e nessun importo sarà dal Sottoscrittore pagato all'Emittente, fermo restando a carico di Emittente e del Sottoscrittore i rispettivi costi e spese fino a quel momento sostenuti in relazione all'Offerta.

L'avviso di revoca, ritiro e chiusura anticipata dell'Offerta verrà comunicato dall'Emittente a ciascuno degli investitori attraverso pubblicazione di un avviso da pubblicarsi su un quotidiano a larga diffusione in Italia (di preferenza, "Il Sole 24 Ore" e/o "MF") e attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Emittente: www.gruppoesperia.it.

Art. 24 Modalità di adesione all'Offerta

Ai fini dell'adesione all'Offerta, sono stati predisposti:

- (i) Modulo di Adesione (in triplice copia);
- (ii) il Regolamento;
- (iii) il Memorandum Informativo.

Il Modulo di Adesione è in 3 copie:

- la copia n. 1 per il richiedente,
- la copia n. 2 per l'Emittente,
- la copia n. 3 per il promotore finanziario (in ipotesi di collocamento fuori sede).

Il Sottoscrittore ha diritto di ottenere gratuitamente copia del Regolamento e del Memorandum Informativo.

E' previsto un collocamento secondo modalità sia in sede che fuori sede. Non è previsto un collocamento secondo modalità online o comunque a distanza.

Quanto alle adesioni fuori sede, si applica il disposto dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o all'Emittente.

Non saranno ricevibili, né considerate valide le domande di adesione pervenute all'Emittente dopo la chiusura del Periodo di Offerta (come anche anticipatamente chiuso ai sensi dell'articolo precedente).

Gli interessati potranno aderire all'Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposita scheda in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nel Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190 e successive modificazioni e integrazioni.

Le società fiduciarie saranno tenute a compilare, per ciascun cliente, la scheda di adesione indicando il numero di mandato fiduciario intestato al fiduciante che ha conferito istruzione di sottoscrizione lasciando in bianco nome e cognome o ragione o denominazione sociale dello stesso.

Art. 25 Modalità per la raccolta delle richieste di adesione

L'Emittente accetterà le richieste di sottoscrizione compilate sugli appositi Moduli di Adesione con tutti i dati dei Sottoscrittori e dagli stessi debitamente firmate pervenute nel Periodo d'Offerta. In particolare, dovrà:

- a) consegnare al richiedente, prima dell'adesione all'Offerta, copia del Regolamento e del Memorandum Informativo;
- b) consegnare al richiedente il Modulo di Adesione;
- c) apporre su tutte le copie del Modulo di Adesione il proprio timbro e la propria firma;
- d) consegnare al richiedente la copia di sua pertinenza del Modulo di Adesione debitamente convalidata.

Nell'ipotesi di un richiedente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente, sarà facoltà dell'Emittente richiedere l'apertura di un conto corrente oppure il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al Valore Nominale delle Obbligazioni richieste calcolato sulla base del prezzo di offerta delle Obbligazioni stesse. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà restituita al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Pagamento.

Art. 26 Modalità e termini di comunicazione dell'avvenuta assegnazione

L'Emittente provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente.

Art. 27 Versamento del controvalore delle Obbligazioni assegnate

Il pagamento del prezzo d'offerta delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dai Sottoscrittori mediante l'addebito del proprio conto corrente bancario in essere presso l'Emittente (o da aprirsi in via preventiva presso l'Emittente stesso) del controvalore di acquisto delle Obbligazioni in Euro, il giorno **30 dicembre 2011**, che coincide con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

Contestualmente, le Obbligazioni assegnate nell'ambito del Prestito Obbligazionario verranno messe a disposizione dei Sottoscrittori da parte dell'Emittente mediante registrazione sui conti di deposito intrattenuti presso l'Emittente, direttamente o tramite soggetti depositari aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

SEZIONE II

A. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE

L'acquisto di Obbligazioni comporta rischi rilevanti ed è un'operazione adatta soltanto per investitori in possesso di adeguate conoscenze ed esperienza in materia commerciale e finanziaria, tali da metterli in condizione di valutare i rischi e le opportunità di un investimento in Obbligazioni. Prima di prendere una decisione di investimento, i potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni dovrebbero accertarsi di avere pienamente compreso la natura delle Obbligazioni stesse e il grado della propria esposizione ai rischi e dovrebbero essere certi di avere attentamente considerato, alla luce della propria situazione finanziaria, le condizioni economiche e gli obiettivi dell'investimento, le informazioni reperibili nel Regolamento (compresi i fattori di rischio descritti nella presente Sezione II del Regolamento).

Attraverso l'investimento in Obbligazioni, ciascun Sottoscrittore dichiara:

- a) di agire per conto proprio e di aver preso in assoluta autonomia la decisione di investire nelle Obbligazioni e che l'investimento in Obbligazioni è appropriato o coerente con la propria situazione finanziaria, in virtù del proprio personale apprezzamento e sulla base dei suggerimenti ricevuti dai consulenti ai quali ha ritenuto necessario rivolgersi;
- b) di essere in grado di valutare autonomamente le opportunità dell'investimento (per proprio conto ovvero attraverso la consulenza di un professionista indipendente) e di comprendere e accettare i termini e le condizioni e i rischi connessi, come di seguito specificati.

Tipologie di rischio che caratterizzano l'investimento nelle Obbligazioni

L'investimento nelle Obbligazioni comporta sia gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli obbligazionari ordinari, legati alla capacità di rimborso a scadenza dell'emittente, che i rischi di un mancato rimborso, o altro degli Eventi di Credito sopra riportati, per l'Entità di Riferimento, entità differente dall'emittente delle Obbligazioni.

In funzione della possibilità di un evento di credito dell'Entità di Riferimento, oltre che dell'indicizzazione delle cedole, il rendimento delle Obbligazioni non può essere determinato a priori.

Rischio di Credito dell'Emittente

I Sottoscrittori saranno esposti al rischio generale di insolvenza da parte dell'Emittente, ovvero al rischio che l'Emittente sia incapace di far fronte alle proprie obbligazioni di ripagare il capitale a scadenza e/o di pagare ogni interesse dovuto, se e quando i suddetti ammontari siano dovuti.

L'Emittente non ha richiesto l'attribuzione di un merito di credito da parte di agenzie di valutazione autorizzate.

Rischio di Credito dell'Entità di Riferimento

I Sottoscrittori saranno esposti al verificarsi di un Evento di Credito, che coinvolga l'Entità di Riferimento nei modi e secondo le definizioni sopra riportate, tali eventi normalmente implicano un

rimborso ridotto rispetto al valore nominale dell'Obbligazione. Sull'ammontare del rimborso influisce, tra l'altro, la subordinazione dell'Obbligazione di Riferimento.

A titolo puramente esemplificativo, al fine di agevolare la valutazione di tale tipologia di rischio, si può individuare l'obbligazione subordinata emessa dall'Entità di Riferimento 20/7/2022 6.90% (ISIN XS0114165276).

Rischio relativo all'imprevedibilità delle cedole

Il tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni è un tasso variabile, legato ad un Indice soggetto a variare nel corso della vita delle Obbligazioni in termini non noti a priori

Inoltre al verificarsi di un Evento di Credito, lo spread aggiunto all'Indice verrà ridotto nei termini sopra indicato.

Rischio di Liquidità

L'Obbligazione non è quotata e l'Emittente, come già indicato all'art. 8, non garantisce un mercato secondario di negoziazione.

I Sottoscrittori dovrebbero considerare la durata dell'Obbligazione al momento dell'investimento insieme alle proprie future esigenze di liquidità. L'Emittente non fornirà un prezzo di secondario per le Obbligazioni. L'unico modo per i Sottoscrittori di disinvestire dalle Obbligazioni prima della Scadenza è di vendere le Obbligazioni al prezzo corrente di mercato, che potrebbe essere sostanzialmente inferiore all'ammontare inizialmente investito, in considerazione di fattori valutativi e della illiquidità del titolo stesso.

Fra i fattori valutativi da tenere in considerazione vi sono le aspettative (a partire dai valori correnti) relativi ai tassi di interesse, nonché al merito creditizio dell'emittente e dell'Entità di Riferimento.

A. INFORMAZIONI SUL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Il rendimento delle Obbligazioni a scadenza è variabile in relazione all'Indice di riferimento, che può modificarsi nel corso della vita delle Obbligazioni, ed al possibile verificarsi di un Evento di Credito sull'Entità di Riferimento.

B. SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate:

prezzo di emissione	100
oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di offerta	3.20
valore della componente derivativa implicita	-3.20
valore della componente obbligazionaria pura	100

Componente obbligazionaria pura

La componente obbligazionaria pura è rappresentata da una obbligazione, emessa in pari data e con scadenza simile a quella delle Obbligazioni, che paga trimestralmente il 20 marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, fino a scadenza, una cedola variabile legata all'Indice. A tali pagamenti si aggiunge uno spread espresso in termini annui pari a 2,00%.

Componente derivativa implicita

La componente derivativa implicita nel Titolo offerto è costituita da una posizione in vendita di un Credit Default Swap a copertura da un Evento di Credito dell'Entità di Riferimento, tale per cui, al manifestarsi di un tale evento, il Sottoscrittore sopporta una perdita in conto capitale misurata sul debito subordinato dell'Entità di Riferimento nei modi citati in precedenza.

La controparte acquirente della copertura è l'Emittente delle Obbligazioni, che corrisponde al sottoscrittore, a titolo di premio, un importo aggiuntivo rispetto allo spread relativo alla sola componente obbligazionaria pura; tale importo è commisurato alla rischiosità del titolo ed alla possibilità per l'Emittente di effettuare una copertura del rischio della posizione.

C. CONFRONTO CON PRODOTTI SEMPLICI

In alternativa al presente investimento, una possibile soluzione considerata a basso rischio può essere rappresentata da un'emissione BEI a tasso variabile in Euro avente scadenza gennaio 2015 (ISIN: XS0439139998).